

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Politiche sociali

pari opportunità

Lazio. LR 10.06.2021, n. 7, Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne

La presente LR introduce una serie di disposizioni dirette a promuovere la parità di retribuzione tra i sessi, il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile di qualità e la valorizzazione delle competenze delle donne. L'articolo 1 stabilisce che la Regione riconosce la parità di genere come uno dei valori fondamentali di cittadinanza e di convivenza, oltretutto un principio cardine per lo sviluppo socio economico del territorio e agisce, in tal senso, per la rimozione degli ostacoli che impediscono una piena uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne nella partecipazione alla vita economica e sociale, promuovendo l'affermazione di un rafforzato ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli.

La Regione opera affinché tale parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini sia assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. A tal fine la presente LR detta delle disposizioni per favorire: il rispetto del principio di parità retributiva tra i sessi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere; la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti che libere professioniste, nel mercato del lavoro; la valorizzazione delle competenze delle donne; la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare; la diffusione di una cultura organizzativa non discriminatoria nelle imprese.